



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 14 luglio 2017
Prot. n. 107/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: DPCM 26.05.2017: Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Facendo seguito a nostre precedenti circolari in materia, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno u.s. è stato pubblicato il DPCM 26 maggio 2017 recante: *“Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”*.

Già nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 29 settembre 2016 si era evidenziata l'esigenza di rivedere i criteri - a suo tempo stabiliti dal DPCM dell'11 marzo 2013 e sulla base delle previsioni dell'art. 16 *bis* del DL n. 95/2012 che ne consente la revisione - a partire dal 2016, nella direzione di una mitigazione degli stessi principi di penalizzazione. Gli Enti territoriali, inoltre, hanno rappresentato che gli indicatori attualmente utilizzati vanno mitigati, in quanto - una volta andati a regime e nonostante il processo di efficientamento attivato con esito positivo - potrebbero produrre, per le Regioni, penalizzazioni e minori trasferimenti tali da compromettere l'efficientamento stesso e con esso la regolarità e la continuità dei servizi di TPL.

Ciò premesso, il 19 gennaio u.s. la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sullo schema di DPCM in oggetto che modifica i criteri di riparto del Fondo TPL ed il cui testo, approvato e pubblicato in GU, non presenta variazioni rispetto al predetto schema.

Per completezza, si riportano le modifiche intervenute seguendo l'ordine cronologico dell'articolato del DPCM 11.03.2013.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



- **Modifiche all'art. 1 del DPCM 11.03.2013 (Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario)**

In seguito alle modifiche apportate:

- gli obiettivi di cui ai punti *a)* e *c)* del citato art. 16-*bis* sono verificati attraverso l'incremento annuale del *load factor*, che ora viene espressamente identificato come rapporto su base regionale tra “*Passeggeri trasportati*” e “*Chilometri di servizio*”, attraverso adeguati fattori di conversione per le diverse modalità di trasporto” (l'obiettivo si intende raggiunto se il rapporto è incrementato rispetto al valore dell'anno precedente oppure se è incrementato rispetto al valore della media dei tre anni precedenti);
- l'obiettivo di cui al punto *b)* dell'art. 16-*bis*, “*è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura*”. Si precisa, a riguardo, che i valori degli incrementi richiesti vengono dimezzati rispetto a quelli stabiliti dal DPCM 11 marzo 2013 e determinati nella misura dello 0,015 per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 e dello 0,01 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 e fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35.
- il criterio del punto *d)* dell'art. 16-*bis* resta immutato, dunque, la definizione dei livelli occupazionali appropriati “*è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale [...] ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite*”;
- infine, anche il criterio del punto *e)* dell'art. 16-*bis* resta immutato.

Va altresì precisato che, in aggiunta agli interventi sopra riferiti, nel DPCM in oggetto è stabilito, in favore delle alle Regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, che i criteri di penalizzazione previsti non si applicano nell'anno in cui l'evento si è verificato e nell'anno successivo, qualora si protragga lo stato di emergenza. Per tali Regioni, inoltre, è sospesa per un anno l'applicazione della penalità riferita all'anno precedente. Infine, qualora in un anno si verifichi in una Regione un evento straordinario di carattere internazionale, che comporti un incremento del numero dei passeggeri superiore o uguale al 10% rispetto al numero dei passeggeri dell'anno precedente, tale anno non è preso in considerazione ai fini della verifica degli indicatori di cui all'art. 1.



- Modifiche all'**art. 2 del DPCM 11.03.2013 (Ripartizione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario)**

L'art. 2 del decreto in oggetto presenta una riscrittura dell'art. 2 del DPCM 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 7 dicembre 2015. Nel nuovo testo non è più previsto che "A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire sulla base di quanto previsto al successivo articolo 3 è incrementata biennialmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90% del fondo".

- Modifiche all'**art. 3 del DPCM 11.03.2013 (Riparto quota risorse subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1)**

Anche la disposizione relativa al riparto della quota premiale rimane immutata, se non per la parte in cui - a differenza del sistema sin qui utilizzato, quindi, applicazione delle decurtazioni al momento del riparto della quota di anticipazione relativa all'anno successivo a quello della verifica - viene ora stabilito che le decurtazioni eventualmente verificate sono applicate al momento del decreto di riparto definitivo, a saldo, relativo all'anno successivo a quello della verifica.

Inoltre, è previsto che, già a decorrere dal 2017, il riparto del Fondo dovrà tenere conto di eventuali correzioni successivamente comunicate delle Aziende di TPL dei dati economici e trasportistici trasmessi all'Osservatorio TPL ed in base ai quali sono verificati gli obiettivi nell'anno antecedente, con eventuale conseguente integrazione o riduzione delle risorse attribuite a ciascuna Regione coinvolta al momento del riparto definitivo nell'anno successivo.

- Modifiche all'**art. 4 del DPCM 11.03.2013 (Adempimenti successivi)**

L'art. 4, completamente modificato, viene sostituito dall'articolo di seguito riportato: "Le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, impegnate nell'anno di competenza, sono destinate al fondo per essere ripartite l'anno successivo in conto residui."

- Modifiche all'**art. 5 del DPCM 11.03.2013 (Monitoraggio e verifiche a regime)**

L'art. 5, completamente modificato, viene sostituito dall'articolo di seguito riportato: "Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244/2007. Lo 0,025 delle quote spettanti alle Regioni a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 2 e 3, e' accantonato annualmente per essere destinato alla creazione della banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle diverse istanze



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

centrali e periferiche regionali necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1".

Il completamento dell'iter di emanazione del DPCM in esame prevede anche l'adozione, a breve, del DM che stabilisce le modalità di riparto ed erogazione della quota di anticipazione del Fondo di competenza 2017; tale provvedimento è di imminente registrazione da parte della Corte dei Conti. Dal MIT, inoltre, sono già stati predisposti anche i decreti di erogazione della prima delle tre *tranches* di anticipazione, il versamento della seconda *tranche* è previsto entro il 20 luglio p.v. e quello della terza *tranche* entro il 20 agosto p.v..

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.